

I SINODI DIOCESANI DEL POST-CONCILIO

1. INTRODUZIONE

Nel 1972, riflettendo sull'opportunità di convocare il sinodo diocesano di Cracovia, il card. Wojtyła scriveva: 'come è noto, sono ancora in corso i lavori sulla nuova codificazione del diritto canonico. In queste condizioni, un Sinodo pensato soltanto sotto l'aspetto canonico rimarrebbe come sospeso per un periodo tanto lungo quanto lunga sarebbe l'attesa del nuovo codice. Nello stesso tempo però il Concilio ha portato una grande ricchezza di pensiero e ha iniziato su vasta scala il rinnovamento pastorale della Chiesa, rinnovamento che si va già realizzando e che non permette di aspettare le leggi canoniche, ma anzi le precorre e le condiziona. E da questo lato il Sinodo sembra molto necessario. In queste circostanze sembra molto più necessario di un sinodo puramente canonico nelle condizioni dello status preconciliare. E chiaro che in questo caso dovrà essere un Sinodo soprattutto pastorale'¹.

In queste parole non è difficile ritrovare l'eco degli interrogative che, al termine del Vaticano II, accompagnarono il ritorno di molti vescovi nelle loro diocesi. Il Concilio aveva avviato un processo di rinnovamento che era urgente recepire nelle Chiese particolari; lo strumento più idoneo per realizzare questa recezione era sicuramente il sinodo diocesano, come insegnava l'esperienza seguita alla celebrazione del Concilio di Trento; ma la disciplina giuridica del sinodo appariva inadeguata, espressione di una ecclesiologia (quella che aveva ispirato il *Codex* del 1917) lontana dagli insegnamenti conciliari; era quindi necessario cercare strade nuove per conferire al sinodo diocesano una configurazione pastorale consona ai contenuti di cui esso doveva essere manifestazione.

Non erano affatto chiari però (anche perchè il Concilio non aveva affrontato a fondo il problema)² i profili di questo 'nuovo' sinodo: quali poteri spettavano al vescovo? quale ruolo era riservato ai laici? quale efficacia avrebbero posseduto le deliberazioni sinodali? quale era il significato, soprattutto, del carattere *pastorale* che si intendeva conferire al sinodo? Si apriva così un vasto campo di sperimentazione, soltanto in parte circoscritto, nel 1973, dalla promulgazione del Direttorio pastorale dei vescovi *Ecclesiae imago*³.

1 *Il sinodo pastorale dell'archidiocesi di Cracovia, 1972-79* (Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1985), p. 213.

2 Nei documenti conciliari è contenuto soltanto un rapido cenno ai sinodi diocesani nel n. 36 del decreto *Christus Dominus*, dove si auspica che questi 'veneranda [...] instituta novo vigeant robore'.

3 Il Direttorio, in particolare, prevedeva la possibilità che anche i laici prendessero parte al sinodo, sottolineava l'opportunità di coinvolgere nella sua preparazione l'interna comunità diocesana e suggeriva che gli schemi dei decreti e delle risoluzioni fossero sottoposti all'esame e alla discussione dei membri del sinodo, pur rimanendo riservato al vescovo il potere di conferire valore giuridico alle disposizioni sinodali.

2. LA CELEBRAZIONE DEI SINODI DIOCESANI IN EUROPA

All'indomani del Concilio i vescovi di numerosi paesi decisero di avviare la celebrazione di sinodi diocesani, senza esitare a discostarsi dal modello giuridico tracciato nel codice di diritto canonico laddove esso appariva troppo lontano dalle esigenze maturate nella Chiesa dopo il Vaticano II.

I primi passi —omettendo qui di considerare il concilio pastorale olandese (1968-1970), che si distacca troppo dalla struttura propria di un sinodo —furono compiuti nella Germania Federale e nella Germania Democratica⁴. In entrambi i paesi venne convocato, nel 1969, un sinodo interdiocesano, cioè un'assemblea che riuniva vescovi, ecclesiastici e laici appartenenti a diocesi diverse. Questa iniziativa presentava un profilo giuridicamente ibrido, poichè accoppiava caratteri propri di un sinodo diocesano ad altri tipici di un concilio plenario: soluzione che venne successivamente disattesa in un documento della Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli⁵ e che non ha trovato accoglienza neppure nel nuovo codice di diritto canonico.

Una strada diversa venne scelta dai vescovi svizzeri che, nel 1972, convocarono sinodi in ogni diocesi del paese⁶. Le sessioni sinodali, precedute da una preparazione comune, si svolgevano simultaneamente in tutte le diocesi, intercalate da sessioni comuni a cui partecipavano i delegati di ciascuna assemblea sindale: in queste ultime sessioni venivano discussi e votati gli schemi sui quali non si era riusciti a trovare un comune orientamento nelle assemblee delle singole diocesi.

Un'esperienza analoga fu compiuta in Austria dove vennero contemporaneamente indetti sinodi in sette diocesi, stabilendo anche in questo caso forme di collegamento e di lavoro comune⁷.

Sia i sinodi tedeschi che quelli svizzeri ed austriaci erano aperti alla partecipazione del laicato, prevedevano che la maggioranza dei membri fosse designata mediante elezioni e riconoscevano il diritto di voto —anche se in forme e con modalità di volta in volta diverse— a tutti i sinodali.

Pur nella varietà di strutture e nella diversità di risultati che li caratterizza, questi sinodi appaiono accomunati da una prevalente attenzione alla dimensione nazionale del processo di rinnovamento ecclesiale conseguente al Concilio. La decisione di celebrare sinodi interdiocesani (come nelle due Germanie) o sinodi diocesani congiunti (come in Austria ed in Svizzera) sottintende la convinzione che sia necessario pervenire a scelte comuni che interessano tutte le diocesi di un stessa nazione o, in altre parole, parte dal presupposto che la problematica aperta dal Vaticano II non possa essere adeguatamente affrontata da ciascuna diocesi attraverso un'azione isolata e priva di collegamenti con le altre Chiese particolari. In questa prospettiva la diversità dei tempi e delle forme di maturazione, in ciascuna diocesi, del messaggio conciliare veniva in certa misura sacrificata all'esigenza di formulare risposte adeguate alle questioni che si ponevano su scala nazionale: la difficoltà, specie dopo la controversa esperienza del concilio pastorale olandese, di affrontare a questo livello la problematica del post-Concilio indusse a servizi

4 Su questi sinodi cf. B. Franck, *Actualité nouvelle des synodes. Le synode commun des diocèses allemands* (Pont. Univ. Lateranense, Roma 1986), pp. 249-61.

5 'Direttive per Sinodi interdiocesani' in *Commentarium pro Religiosis* (1981), pp. 88-89; per una sintesi del suo contenuto cf. G. Corbellini, op. cit., pp. 266-69.

6 Cf. I. Furer, 'De Synodis Diocesanis in Helvetia', in *Periodica* (1973), pp. 143-48.

7 Sui sinodi austriaci cf. B. Franck, op. cit., pp. 75-77; W. Aymans, 'Las Corrientes Sinodales en Centro Europa después del Concilio Vaticano II', in AA.VV., *El Concilio de Braga y la función de la legislación particular en la Iglesia. Trabajos de la XIV Semana Internacional de Derecho canónico* (Universidad Pontificia, Salamanca 1975), p. 425.

dell'istituto sinodale come strumento di collegamento e coordinamento tra diocesi diverse, omettendo di considerare che, tradizionalmente, il sinodo diocesano era connesso con la specifica realtà di una Chiesa particolare.

Questo modello di risposta al problema della recezione nelle Chiese locali degli insegnamenti del Concilio prevalse per tutti gli anni '70 se è vero che in questo periodo ben pochi furono i sinodi diocesani convocati in Francia come in Italia, in Spagna come negli altri paesi europei⁸. Ta di essi però ne fu celebrato uno di singolare importanza, che pose le premesse per il modello di sinodo diocesano che verrà imponendosi nel decennio successivo: il sinodo di Cracovia.

Il sinodo di Cracovia pose a fuoco due principi fondamentali.

Il primo era che 'il Sinodo deve essere un certo riflesso del Concilio nella dimensione della Chiesa locale'⁹, e più esattamente nella dimensione diocesana. Il sinodo si iscriveva cioè nella dialettica tra Chiesa universale a Chiesa particolare come uno strumento con cui la 'linea di sviluppo della vita della Chiesa' e la 'traettoria di maturazione della fede', tracciate dal Concilio per l'intero popolo di Dio, venivano accolte 'con piena autenticità e con piena radicalità nell'ambito' di una 'Chiesa particolare'¹⁰.

La connessione tra sinodo e concilio Vaticano II esigea poi che, nel primo, fosse adottato lo stesso metodo che aveva contraddistinto il secondo. Da qui derivava la definizione di 'sinodo pastorale' con cui non si voleva soltanto significare che il sinodo era 'uno strumento di cristallizzazione di tutta la pastorale' diocesana ma anche (e soprattutto) che il sinodo doveva essere concepito 'come un'azione di autorealizzazione della Chiesa' particolare: 'ogni Sinodo —precisava il card. Wojtyła— è una certa azione [ma] nella tradizione dei sinodi e nella loro formulazione canonica ciò che soprattutto era importante era l'elaborazione da parte del Sinodo di norme per l'ulteriore azione della Chiesa [...]'. In questo senso il Sinodo era dunque una certa azione per l'azione. Qui abbiamo invece una concezione un poco diversa. Si tratta del fatto che il Sinodo per la sua struttura, per la sua tematica, per il suo metodo di lavoro, deve iniziare l'azione'¹¹.

La combinazione di questi due principi, che conduceva ad identificare il sinodo come momento di autorealizzazione della Chiesa particolare, influi su tutta la successiva attività sinodale, sia per l'analogo processo di riflessione che si sviluppò in altre Chiese locali sia per la diffusione che conobbero gli atti del sinodo di Cracovia dopo l'elevazione al soglio pontificio del card. Wojtyła.

3. LA CELEBRAZIONE DEI SINODI DIOCESANI IN ITALIA

L'attività sinodale, che era stata pressocchè interrotta durante la celebrazione del Concilio, riprese in Italia con una certa lentezza. Tolti infatti i sinodi di Bobbio e di Milano (che non presentano ancora tutti i caratteri propri dei modelli post-conciliari) e quello di Bolzano-Bressanone (diocesi in cui giungevano più forti gli echi delle esperienze sinodali allora in corso nei paesi di lingua tedesca), fu soltanto a partire dalla fine degli anni '70 che i sinodi diocesani ritornarono ad essere convocati con una certa frequenza.

Ora che è stata portata a termine la celebrazione di una quindicina di sinodi¹²

8 Per l'indicazione di alcuni di essi cf. R. Metz, 'Les organismes collégiaux', in L. Chevailler, C. Lefebvre, R. Metz, *Le droit et les institutions de l'Église catholique latine de la fin du XVIII siècle a 1978* (t. XVII della *Histoire du Droit et des Institutions de l'Église en Occident*), (Cujas, Paris 1982), pp. 166-69.

9 *Il Sinodo pastorale*, cit., p. 289.

10 *Ibid.*, pp. 261-62.

11 *Ibid.*, p. 291.

12 Si ha notizia della celebrazione dei seguenti sinodi, di cui si indicano le date di inizio e conclusione dei lavori: Milano (1966-72); Bolzano-Bressanone (1970-73); Brescia (1978-81); Agrigen-

(mentre altrettanti sono in corso di svolgimento)¹³ è possibile operare un primo esame per valutare se da essi emerga un modello unitario di sinodo diocesano post-conciliare.

Il dato più appariscente che contraddistingue questi sinodi è la loro lunga durata: prima del Concilio i sinodi si svolgevano nell'arco di qualche mese, ora tra l'apertura e la conclusione dei lavori intercorrono alcuni anni. A questa estensione temporale è sottesa una profonda trasformazione nella concezione e negli scopi del sinodo diocesano che non si prefigge più (soltanto) di fornire adeguati strumenti giuridici alla vita della Chiesa particolare ma persegue il ben più impegnativo obiettivo 'di rimotivare la fede nella comunità cristiana, di farla meglio fruttificare nella vita quotidiana ad ogni livello, personale, familiare, socio-politico, e di esplicitarne le portate salvifiche per i problemi della odierna società'¹⁴. Non può lasciare sorpresi che un compito di tale portata esiga un ampio e prolungato coinvolgimento nella preparazione e nello svolgimento del sinodo di tutte le componenti diocesane, sia attraverso la partecipazione a momenti specificamente religiosi (giornate di preghiera, ritiri spirituali, pellegrinaggi, ecc.) sia attraverso la riflessione ed il dialogo sui temi oggetto del sinodo: da ciò consegue che le costituzioni sinodali (preparate, prima del Vaticano II, da ristrette commissioni composte quasi esclusivamente da ecclesiastici) siano ora il frutto di un processo di consultazione estremamente ampio, che prevede la distribuzione di questionari, la redazione di schele, la preparazione di relazioni, la convocazione di riunioni ad assemblee per la loro discussione, la stesura di molteplici bozze di documenti costantemente sottoposti al vaglio dei membri del sinodo, in ossequio ad un metodo di lavoro che valorizza al massimo i fattori di partecipazione¹⁵. Diviene difficile, in queste condizioni, fissare e rispettare un rigido calendario poichè i tempi del sinodo appaiono funzionali e subordinati al processo di maturazione nella fede di tutto il Popolo di Dio, obiettivo primario rispetto a cui il sinodo è soltanto uno strumento. In altre parole, l'accento viene posto —prima ancora che sul risultato finale dell'assemblea sinodale (e cioè la redazione e la promulgazione delle costituzioni e dei decreti) sull'esperienza di comunione compiuta nel corso del sinodo, inteso come momento di formazione e di arricchimento spirituale di tutta la comunità diocesana¹⁶.

Quest'opera di formazione si svolge (ed in ciò consiste la seconda peculiarità dei sinodi post-conciliari) attorno ad un tema o ad un progetto proposto dall'autorità ecclesiastica alla riflessione dei membri del sinodo. Talvolta si tratta di un tema di carattere generale (il rapporto tra Chiesa particolare e Chiesa universale, messo a fuoco nel sinodo di Bolzano-Bressanone; l'evangelizzazione, assunta a filo conduttore dei sinodi di Fidenza e di Reggio Emilia-Guastalla), talvolta di un tema più particolare, come la famiglia (sinodo di Ancona e Osimo) o la parrocchia (sinodo di Agrigento): sempre, però, sotteso ad esso vi è un 'organico progetto pastorale'¹⁷ per il rinnovamento della Chiesa

to (1979-81); Reggio Emilia e Guastalla (1979-87); Jesi (1980-85); Casale Monferrato (1981-85); Ancona e Osimo (1981-86); Fidenza (1981-87); Vercelli (1982-86); Livorno (1981-85); Napoli (1977-83); Trento (1984-86); Ivrea (1984-86); Vicenza (1984-87); Treviso (terminato nel 1987).

13 Tra gli altri, sono già annunciati o in corso di celebrazione i sinodi di Arezzo-S. Sepolcro, Senigallia, Carpi, Ferrara, Parma, Novara, Nuoro, Milano, Roma, Udine, Piacenza, Firenze, Chiavari, Lodi, La Spezia.

14 *XIX Sinodo Tridentino. Costituzione. La famiglia di Dio sulle strade dell'uomo* (Trento 1986), p. 11.

15 Cf. per un esempio di applicazione di questo metodo, il sinodo di Livorno, su cui si veda E. Garone, 'Chiese in Sinodo-Livorno', in *La rivista del clero italiano* (1985/11), pp. 790-96.

16 Cf. Diocesi di Vicenza, *25 Sinodo diocesano 1984/1987, Sulla strada del Regno di Dio la Chiesa incontra l'uomo e il mondo. Atti* (s.l., s.d.), p. 20.

17 *XIX Sinodo Tridentino*, cit., p. 12. Si veda anche Diocesi di Vicenza, *25 Sinodo cit. Atti*, pp. 10, 24 e 59.

particolare, secondo un disegno tracciato dal Vescovo e sviluppato nel corso dell'assemblea sinodale. Anche sotto questo profilo, quindi, i sinodi più recenti si differenziano profondamente da quelli pre-conciliari, che soltanto di rado erano convocati attorno ad un tema specifico: in essi prevaleva, infatti, l'esigenza di adattare alla situazione locale la normativa di diritto universale, redigendo una sorta di piccolo codice in cui gli ecclesiastici, e soprattutto i parroci, potessero agevolmente rinvenire tutte le direttive necessarie per l'esercizio del loro ministero. Questa prevalente finalità del sinodo diocesano suggeriva di adottare una sistematica derivata dal *Codex (Normae generales, De personis, De rebus)* o ispirata all'ancora più tradizionale quadripartizione *De fide, De sacramentis, De cultu, De disciplina*¹⁸. sistematica che invece, per le ragioni già esposte, non ricorre più nei sinodi post-conciliari, che adottano partizioni ed articolazioni di derivazione non giuridica ma teologica¹⁹.

Nello sviluppare il progetto sotteso alla convocazione del sinodo diocesano i confini tra affermazioni dottrinali, direttive pastorali e prescrizioni normative tendono a perdere precisione. Mentre i sinodi preconciliari si concludevano con la promulgazione di norme, contenute in un testo che anche formalmente presentava i caratteri esteriori di un codice, i sinodi più recenti pervengono alla pubblicazione di documenti variamente intitolati (suggerimenti, raccomandazioni, orientamenti, precizioni, ecc.) all'interno dei quali non è sempre agevole distinguere l'esortazione dal precetto, la dichiarazione di principi dalla norma. Questa scelta è stata spiegata con diverse motivazioni, adducendo ora l'opportunità di 'far derivare il comportamento dalle convinzioni [...] in conformità a uno stile propriamente pastorale'²⁰, ora la difficoltà con cui 'una risposta, che fosse tutta o in gran parte costruita sopra la trama di «deliberazioni» e di «precetti giuridici»' sarebbe stata accolta dai soggetti a cui intendeva rivolgersi il sinodo²¹, ora l'utilità di 'fare del libro sinodale non appena un repertorio di norme giuridiche minimali, o un manuale di sporadica consultazione, ma uno strumento di positiva formazione spirituale e pastorale riguardante tutti i membri del popolo di Dio'²², tutte queste argomentazioni, peraltro, non appaiono pienamente convincenti per spiegare un fenomeno che affonda le sue radici in una profonda trasformazione della concezione e della funzione del sinodo diocesano²³.

Un ultimo elemento che caratterizza i sinodi post-conciliari e li distingue dai precedenti attiene ai membri che vi prendono parte. L'innovazione più evidente è l'apertura dell'assemblea sinodale al laicato, che a partire dal pontificato di Gregorio VII ne era stato escluso. Il sinodo ritorna in tal modo —coerentemente con gli insegnamenti conciliari che riconoscono a tutti i membri del popolo di Dio il diritto e il dovere di partecipare alla realizzazione della missione della Chiesa— ad essere punto di confluenza di tutte le componenti della Chiesa locale: confluenza ulteriormente accentuata, nella prassi, dal fatto che le sessioni sinodali sono frequentemente aperte alla partecipazione

18 Per alcuni cenni alla sistematica dei sinodi preconciliari, cf. S. Ferrari, 'Diritto canonico e vita della Chiesa. Introduzione allo studio della legislazione sinodale', in *I sinodi diocesani di Pio IX (1860-65)*, a cura di A. Gianni e G. Senin Artina (Herder, Roma 1987), p. XXIX.

19 La sistematica dei sinodi post-conciliari è assai varia, rispondendo ad esigenze diverse in ciascuna diocesi. Una delle partizioni ricorrenti più frequentemente (si vedano per esempio i sinodi di Trento, Jesi, La Spezia, Fidenza e, parzialmente, Livorno) è fondata sulle articolazioni *Chiesa* (in cui vengono sviluppati temi analoghi a quelli contenuti nel secondo libro del *Codex Iuris Canonici*), *Annuncio* (in linea generale corrispondente al terzo libro del *Codex, De Ecclesiae munere docendi*), *Celebrazione* (dove sono raccolte le disposizioni relative a liturgia e sacramenti), *Testimonianza*.

20 *XIX Sinodo Tridentino*, cit., p. 13.

21 *Sinodo diocesano. Arcidiocesi di Ancona e diocesi di Osimo* (s.l. 1986), p. 4.

22 *XXVIII Sinodo diocesano* [di Brescia], *Libro del Sinodo* (Brescia 1981), p. 9.

23 Per alcune riflessioni su questo problema cf. *infra*, par. 4.

dell'intera comunità diocesana²⁴, anche se soltanto i membri del sinodo possono esercitarvi il diritto di voto e di parola.

Le innovazioni ora descritte, dando una nuova configurazione all'istituto sinodale, si sono ripercosse anche su profili di esso che —fino al Concilio Vaticano II— non avevano creato particolari difficoltà e che ora, invece, hanno dato luogo ad alcuni problemi: è questo il caso del ricorso ad elezioni e votazioni.

E' noto che accanto ai membri *ex officio* ed a quelli designati dal Vescovo, partecipano al sinodo membri eletti. Il ricorso ad elezioni non costituisce formalmente una novità, poichè esso era già previsto dal dal *Codex* del 1917 (can. 358) per designare i parroci ed i rappresentanti delle chiese collegiate incaricati di intervenire all'assemblea sinodale: l'estensione di questo sistema alla scelta dei sinodali laici pone però nuovi e delicati problemi (soprattutto in ordine alla determinazione dei requisiti necessari per godere del diritto di elettorato sia attivo sia passivo)²⁵, che sembrano talvolta essere stati sottovalutati. In particolare non pare esservi sufficiente uniformità tra i meccanismi elettorali messi a punto nei vari sinodi sulla base delle scarse indicazioni del *Codex* (can. 463 n. 5), secondo cui i laici debbono essere 'eletti dal consiglio pastorale nel modo e nel numero che sono stati stabiliti dal Vescovo diocesano': infatti in alcune diocesi (Fidenza) si è proceduto ad elezioni su base parrocchiale²⁶, integrate in altre (Livorno) da elezioni di secondo grado con cui il Consiglio pastorale diocesano ha distinto gli eletti in membri effettivi e membri supplenti del sinodo²⁷; altrove (Casale Monferrato) i sinodali laici sono stati eletti dal Consiglio pastorale diocesano, che ha però circoscritto la scelta 'tra i propri membri e tra i candidati di una lista predisposta dalla Commissione sinodale'²⁸; altrove ancora (Brescia, Vercelli e Trento) non sembra essersi effettuata alcuna elezione, con la conseguenza che la scelta dei laici da invitare al sinodo (oltre a quelli che già vi partecipavano in qualità di membri di taluni organismi diocesani) è stata lasciata ai parroci ed ai responsabili dei movimenti ecclesiali. Questa pluralità di soluzioni —che non può essere spiegata soltanto con la varietà delle situazioni locali— tradisce l' difficoltà di trovare un punto d'equilibrio, nel definire la composizione dell'assemblea sinodale, tra l'esigenza di costituire un organismo rappresentativo di tutte le realtà attive nella diocesi e quella di mantenere la specificità ecclesiale del sinodo, evitando di trasformarlo in una sorta di 'parlamento' diocesano.

Considerazioni analoghe vengono suggerite dall'esame dei problemi connessi al diritto di voto consultivo che spetta a tutti i membri del sinodo. Anche questo istituto era già previsto nel *Codex* del 1917, benchè di fatto fosse svalutato dall'assenza di un reale dibattito che riduceva l'assemblea sinodale ad 'una semplice raccolta di consensi sopra ordinamenti predisposti'²⁹, la volontà di dare più ampio spazio, nello svolgimento del

24 Così nel sinodo di Ancona-Osimo (cf. C. Maccari, 'Chiese in Sinodo. Ancona-Osimo' in *La rivista del clero italiano*, 1985/1, p. 70) e in quello di Agrigento (cf. M. Montalbano, *Il magistero ecclesiastico nella linea evolutiva dei sinodi diocesani agrigentini*, Agrigento 1986, p. 70).

25 Alcuni di questi problemi sono segnalati da W. Aymans, op. cit., pp. 435-38.

26 Cf. *XIII Sinodo diocesano fidentino, celebrato da S.E. mons. Mario Zanichin, Vescovo di Fidenza nei giorni 4 aprile/9-30 maggio 1987* (s.l. 1987), p. 5.

27 Nel sinodo di Livorno il diritto di elettorato attivo spettava a tutti i fedeli e quello di elettorato passivo ai candidati inclusi in una lista predisposta da ogni Consiglio pastorale parrocchiale, affissa in Chiesa e 'aperta' in modo che ogni elettore 'potesse aggiungere nominativi'; le elezioni si svolsero nel corso della celebrazione eucaristica. Cf. *Sinodo diocesano di Livorno, preparazione, indizione, celebrazione* (Elle Di Ci, Torino 1985), pp. 149-50.

28 *XXVII Sinodo diocesano casalese celebrato da mons. Carlo Cavalla*, 1984 (s.l., s.d.), p. 23.

29 *XXVIII Sinodo diocesano [di Brescia]* cit., p. 41. L'assenza di una reale discussione caratterizzava già da tempo i sinodi diocesani: 'le costituzioni sinodali — ammoniva il sinodo di

sinodo diocesano, alla attiva partecipazione di tutti i suoi membri ha conferito un nuovo significato al momento del voto, suscitando al tempo stesso interrogativi che non trovano compiuta risposta nei regolamenti e negli statuti dei sinodi post-conciliari.

Innanzitutto non è chiaro se la previsione di un 'quorum' (normalmente stabilito nei due terzi dei voti) per l'approvazione delle deliberazioni sinodali³⁰ sia pienamente compatibile con il principio 'unus in synodo diocesana legislator est Episcopus' ribadito nel canone 446 del nuovo *Codex*: se infatti il Vescovo non è in alcun modo vincolato al voto dell'assemblea sinodale (e può pertanto promulgare, tra le deliberazioni sinodali, anche quella che non avesse ottenuto i due terzi dei consensi), non ha significato stabilire un qualsiasi 'quorum'; se invece il Vescovo è tenuto a rispettare la volontà espressa dall'assemblea sinodale e deve astenersi dal promulgare in occasione del sinodo la deliberazione che non avesse ottenuto la maggioranza precritta, viene introdotta una limitazione alla pienezza del potere legislativo del Vescovo nel sinodo.

In secondo luogo non sembra emergere, nei sinodi post-conciliari, una precisa e uniforme considerazione del valore da attribuire al voto dei sinodali: a Brescia, per esempio, non risulta che siano state svolte votazioni; a Trento l'opportunità di effettuarle è lasciata al 'giudizio della Presidenza' dell'assemblea³¹; a Fidenza, invece, si sottolinea l'importanza del voto stabilendo che il suo risultato 'specialmente se concorde, sarà di regola accolto dal Vescovo'³². Oscillazioni e incertezze che, come già rilevato a proposito delle tecniche elettorali utilizzate in occasione dei sinodi, testimoniano la difficoltà di elaborare, a partire da una riflessione sulla natura della Chiesa, meccanismi di partecipazione che non siano semplicemente ricalcati su quelli utilizzati in sede statale, rivelando tutta la fragilità teologica delle categorie ('rappresentatività', voto 'deliberativo' o 'consultivo', ecc.) a cui si fa sovente ricorso³³.

4. IL SINODO DIOCESANO: QUALE FUTURO?

Benchè i problemi indicati in chiusura del paragrafo precedente non abbiano ancora trovato una soluzione completamente soddisfacente, non vi è dubbio che il sinodo diocesano esca notevolmente rinnovato dall'esperienza del ventennio post-conciliare e presenti oggi, assai più che in passato, come uno strumento capace di incidere a fondo sia nel tessuto della pastorale sia nel processo stesso di maturazione ecclesiale della comunità diocesana.

Modena agli inizi di questo secolo— non si discutono, ma si promulgano' (*Synodus diocesana mutinensis monantulana habita diebus I, II, III septembris an. D. MCMIII Natale Bruni [...] archiep. mutin. [...] (Mutinae 1903), pp. 12-13).*

³⁰ La maggioranza dei due terzi dei votanti (o, un qualche caso, degli aventi diritto) è richiesta, per esempio, per l'approvazione delle deliberazioni dei sinodi di Fidenza (cf. *Bollettino Ufficiale della Diocesi di Fidenza*, gennaio-giugno 1987, p. 9) e di Livorno (*Sinodo diocesano*, cit., p. 166). Il sinodo di Vicenza (*Diocesi di Vicenza, 25 Sinodo cit. Atti*, p. 733) dispone che se due formulazioni diverse di una stessa disposizione superano la soglia dei 100 voti senza però raggiungere il 'quorum' dei due terzi dei votanti, 'si lascia il discernimento al Vescovo': espressione che, interpretata rigorosamente, condurrebbe ad escludere il potere del Vescovo di esercitare il suo 'discernimento' quando una deliberazione sia stata approvata con oltre i due terzi dei voti dell'assemblea sinodale.

³¹ *Rivista diocesana tridentina* (giugno 1984), p. 416. Anche a Vercelli lo svolgimento di votazioni era subordinato alla richiesta del Vescovo: cf. Sinodo diocesano vercellese 1982-1986 (s.l., s.d.), p. 21.

³² Cf. *Bollettino ufficiale della Diocesi di Fidenza* (gennaio-giugno 1987), p. 9.

³³ Cf. T. Citrini, «Camminare insieme» nella memoria di Gesù. Riflessione teologica sui sinodi diocesani», in *La rivista del clero italiano* (1987/4), pp. 252-55.

Per valutare esattamente le prospettive e potenzialità attuali dell'istituto sinodale non è però sufficiente paragonarne l'odierna configurazione con quella che esso aveva assunto prima del Vaticano II: è necessario invece considerarlo nel contesto di tutti gli organismi (anch'essi profondamente rinnovati) di governo e di partecipazione della Chiesa locale.

Da più parti infatti, di fronte alla scarsità di celebrazioni sinodali iniziate nei primi anni del post-Concilio, era stata avanzata l'ipotesi che il sinodo diocesano fosse un istituto in via di declino a causa —fra l'altro— della nascita di nuove strutture (il consiglio pastorale e il consiglio presbiterale soprattutto) caratterizzate da finalità e competenze analoghe a quelle del sinodo³⁴.

Ad oltre vent'anni dalla conclusione del Concilio, questo giudizio non può essere ulteriormente condiviso, non soltanto per la ripresa delle celebrazioni sinodali ma anche (e soprattutto) perchè il sinodo diocesano ha acquistato una fisionomia precisa che lo colloca in un'area ben distinta da quella 'coperta' da altri organismi ecclesiali.

In primo luogo il sinodo si caratterizza —per durata, numero dei membri, impegno che esso richiede— come momento 'forte' nella vita di una Chiesa particolare, come un evento —è stato detto— 'di straordinaria amministrazione': questa affermazione trova conferma, innanzitutto, sul terreno propriamente religioso dove il sinodo si configura come 'uno strumento per l'arricchimento e l'approfondimento [...] della fede', per la 'formazione di quegli atteggiamenti interiori, ed anche esteriori, interpersonali e sociali, che derivano da questa coscienza della Chiesa e da questa coscienza della vocazione cristiana nella Chiesa'³⁵. Sotto questo profilo il sinodo presenta caratteri e svolge funzioni peculiari che non sono proprie —se non in senso indiretto e generale— nè del consiglio pastorale nè del consiglio presbiterale.

Sul terreno della pastorale, in secondo luogo, questi consigli si presentano in posizione subordinata rispetto al sinodo, nel senso che ad essi —organismi permanenti— spetta il compito di tradurre nelle scelte quotidiane le indicazioni pastorali fissate dall'assemblea sinodale —organismo che si riunisce a distanza di anni o addirittura di decenni— per un arco di tempo sufficientemente ampio. Questa distinzione di compiti tra sinodi e consigli appare indubbiamente coerente con la sistematica del *Codex*, che nell'espore l'ordinamento interno delle Chiese particolari premette la disciplina del sinodo a quella di tutti gli altri organismi diocesani: l'esperienza (i sinodi celebrati fino ad ora sono troppo recenti per dare risposte precise a questo interrogativo) indicherà se questo disegno è adeguato alle rapide trasformazioni che caratterizzano la società contemporanea e se le assemblee sinodali saranno in grado di tracciare piani pastorali che non siano troppo rapidamente travolti dal mutare delle condizioni e delle circostanze esterne, divenendo obsoleti nel volgere di pochi anni.

Alla luce di queste considerazioni —dirette a definire i lineamenti fondamentali del sinodo post-conciliare— deve essere esaminato anche il problema della competenza attribuita al sinodo (o meglio, al Vescovo nel sinodo) in materia legislativa.

Nel corso della sua lunga storia il sinodo ha subito un processo di impoverimento che ha ridotto tanto il suo grado di rappresentatività della realtà diocesana (si pensi alla 'clericalizzazione' dell'assemblea sinodale) quanto il complesso di competenze dottrinali, pastorali, giurisdizionali e legislative che gli erano originariamente riconosciute³⁶: anche la funzione più tenacemente mantenuta —quella di dare organica espressione al diritto della

34 Cf. R. Metz, *Les organismes*, cit., p. 169; L. de Echeverría, 'La legislación particular canónica en la época moderna', in AA.VV., *El Concilio de Braga*, cit., p. 344.

35 *Il sinodo pastorale dell'Arcidiocesi di Cracovia*, cit., p. 226.

36 Cf., a questo proposito, A. Longhitano, 'La normativa sul sinodo diocesano dal Concilio di Trento al Codice di diritto canonico', in *La Scuola Cattolica* (1987/1), in particolare, pp. 7-9.

Chiesa diocesana — ha progressivamente perso di significato dopo la promulgazione del *Codex Iuris Canonice* e dopo il maturare di orientamenti centralistici che hanno indotto il legislatore locale a ripetere —talvolta pedissequamente— i contenuti del diritto universale³⁷.

Il post-Concilio ha segnato, come già si è detto, un recupero di vitalità dell'istituzione sinodale: ma ciò è avvenuto più sul terreno della pastorale che su quello del diritto. Anzi si potrebbe affermare che i sinodi diocesani più recenti hanno quasi completamente rinunciato ad essere luogo di produzione di diritto particolare, preferendo assumere la fisionomia di istituzioni preposte alla elaborazione delle linee maestre della pastorale diocesana e lasciando ad altri organi il compito di tradurne il contenuto in disposizioni giuridiche.

Questa dicotomia tra pastorale e diritto (mai esplicitamente affermata, ma evidente nell'assenza dai testi sinodali di vere e proprie norme) suscita alcune perplessità. Se infatti 'i sinodi, come ogni altra realtà intrinseca e costitutiva della Chiesa, presentano [...] una faccia esterna di carattere giuridico e istituzionale ed una faccia interna che ha natura di comunione' e se 'la prima è espressione ed è al servizio della seconda'³⁸, non si vede perché il sinodo diocesano debba disconoscere questa sua natura e ritenere estraneo a sé il profilo giuridico della esperienza ecclesiale, trascurando che 'l'opera giuridica [...] serve ad indicare quanto deve essere stabile per salvare la comunione'³⁹. In questa prospettiva appaiono ricche di interesse le riflessioni contenute nel documento conclusivo del sinodo di Vicenza dove, dopo avere premesso che 'le norme non sono tutto il Sinodo' nè pretendono di esaurirne la 'ricchezza delle indicazioni pastorali', si precisa che alcune di queste ultime 'sono state decise come norme, cioè come impegni obbligatori per tutti e senza rimandi di tempo [...] perchè rappresentano le risposte essenziali che insieme abbiamo capito di dover dare al Signore e che il Vescovo, con il suo discernimento attuato nell'ascolto del popolo di Dio, ha riconosciuto come fedeli alla Parola che salva'⁴⁰. Questa scelta ha consentito di distinguere tra indicazioni pastorali e norme, di conservare alle prime l'elasticità che è loro propria e di conferire alle seconde la precisione che ad esse compete, di mantenere alle une il valore di direttive ed alle altre quello di comandi: ciò senza pretendere di disciplinare giuridicamente, come avveniva in passato, anche i più minuti aspetti della vita della comunità diocesana (le norme contenute in questo sinodo sono complessivamente 36), nè, d'altra parte, di dissolvere nel linguaggio e nelle forme proprie della pastorale la specificità del momento giuridico.

Appare dunque fondata la conclusione che, se non si intende spingere il Vescovo ad esercitare 'il suo *munus* di legislatore quasi isolato dalla comunità ecclesiale', il sinodo diocesano resta ancora con le precisazioni e nei limiti sopra indicati 'l'ambito più adatto per la formulazione e la promulgazione delle leggi diocesane'⁴¹.

SILVIO FERRARI
Università degli Studi
di Parma (Italia)

37 Cf. per esempio i contenuti dei sinodi diocesani celebrati in Italia durante il pontificato di Pio XII, esaminati da S. Ferrari, 'L'organizzazione istituzionale della Chiesa italiana in età parcelliana' in AA.VV., *Le Chiese di Pio XII*, a cura di A. Riccardi (Laterza, Bari 1986), pp. 62-67.

38 B. Franck, 'Les expériences sinodales après Vatican II', in *Communio* (1978/3), p. 76.

39 Diocesi di Vicenza, *25 Sinodo diocesano*, cit. Atti, p. 14.

40 Diocesi di Vicenza, *25 Sinodo diocesano, Sulla strada del Regno di Dio*, cit., p. 22. Solo le norme (e non anche le 'indicazioni pastorali') contenute nel documento conclusivo del sinodo sono state sottoposte a votazione perchè solo esse 'divenendo impegnative per tutti hanno bisogno di un largo consenso' (Diocesi di Vicenza, *25 Sinodo diocesano*, cit., Atti, p. 733).

41 T. Citrini, op. cit., p. 251.